



**Allegato "A" al n. 22601 di Rep.
al n. 19471 di Racc. del 21/11/2025
NORME PER IL FUNZIONAMENTO
(STATUTO)**

DELLA

"FONDAZIONE STAVA 1985 - ETS"

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita una fondazione denominata **"FONDAZIONE STAVA 1985 - ETS"** (di seguito, la "Fondazione").

La Fondazione intende mantenere la memoria storica del disastro del 19 luglio 1985 in Val di Stava, del 9 ottobre 1963 in Longarone e del 3 febbraio 1998 della funivia del Cermis in Cavalese e, comunque, di disastri dovuti all'incuria dell'uomo, con iniziative scientifiche, culturali e promozionali.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Tesero, Provincia di Trento, in Piazza Sgorigrad, nr. 2.

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò comporti una modifica statutaria. Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche in altre località italiane o all'estero.

Art. 2 - Natura Giuridica

La Fondazione è un ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni. Essa è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, dotata di piena autonomia giuridica e patrimoniale.

Art. 3 - Scopi e Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nei seguenti settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- tutela dei diritti civili, prevenzione della criminalità e promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della difesa nonviolenta, della democrazia partecipativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà in via non prevalente e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, esercitare attività diverse, connesse o accessorie a quelle statutarie, nonché attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e il pubblico.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale, la Fondazione potrà promuovere e organizzare tutte quelle iniziative scientifiche, culturali, di ricerca, di studio e di promozione nel campo della sicurezza della vita umana, nell'ambito dell'ambiente danneggiato da attività umane ecc., concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio e promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto per gestire e finanziare le proprie attività, nonché stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, idonee al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di determinate attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché concorrere alla costituzione degli stessi;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi ed a quello degli articoli accessori di pubblicità.

La Fondazione non potrà contrarre debiti e prestare garanzie per un importo superiore al 70% del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, co. 5, del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

La Fondazione potrà inoltre collaborare con altri enti del Terzo Settore e con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione ad accordi di programma, convenzioni e consorzi.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro conferite dai fondatori e dai lasciti dei sostenitori. Il patrimonio della Fondazione è irrevocabile ed è destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari.

Esso potrà essere incrementato da:

- contributi, donazioni e lasciti di privati e di enti pubblici;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- erogazioni liberali;
- ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti, se obbligatorio.

Art. 6 - Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione della Fondazione.

Esso è composto da un numero di membri da 3 a 12, così nominati:

- * quattro membri designati dall'Associazione 19 luglio Val di Stava;
- * quattro membri designati dal Comune di Tesero;
- * un membro designato dal Comune di Longarone;
- * un membro designato dal Comune di Cavalese;
- * un membro designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme;
- * un membro designato dall'Università degli Studi di Trento.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La durata della nomina di un amministratore della Fondazione non è collegata alla scadenza o alla decadenza dell'Organo che lo ha nominato.

Nell'eventualità, che un soggetto delegato alla nomina, non proceda alla comunicazione formale del membro di sua spettanza, il numero dei componenti viene parimenti ridotto.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o di almeno 2/5 dei suoi membri, di norma presso la sede legale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, ovvero anche con partecipazione telematica dei suoi membri. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di urgenza.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri e sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

Art. 7 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio approva entro il 30 aprile dell'anno successivo il Conto consuntivo annuale. Prima dell'inizio di ogni anno finanziario il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria.

Il Consiglio inoltre delibera:

- la nomina del Presidente e del Vice Presidente, scelti tra i suoi membri;
- l'eventuale nomina di un Presidente Onorario, scelto tra i suoi membri al quale potranno essere attribuite da parte del Consiglio di Amministrazione particolari competenze;
- predispone i programmi della Fondazione nel rispetto degli indirizzi generali proposti dall'"Associazione 19 luglio Val di Stava";
- la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate;
- la gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- l'acquisto e l'alienazione di immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonché di titoli del debito pubblico e di titoli di credito o azionari;
- sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- la modifica della sede della Fondazione, la quale deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione;
- l'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- la locazione e conduzioni di immobili, nonché la stipulazione di contratti di qualsiasi genere;
- i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive nonché le relative transazioni;
- tutte le convenzioni attinenti le attività della Fondazione;
- la stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- il controllo sull'utilizzo dei contributi concessi;
- la nomina dell'Istituto di credito tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito;
- la delega al Presidente di poteri con facoltà di predeterminarne i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata;
- le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, le quali debbono essere deliberate a maggioranza qualificata da parte del Consiglio di amministrazione;
- la misura del rimborso delle spese per missioni e trasferte per membri degli Organi collegiali della Fondazione;
- di delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- la nomina di direttori e procuratori;
- qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione

di fronte a terzi ed in giudizio, ed esercita in particolare le seguenti funzioni:

- * convoca il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- * presiede il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività;
- * dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- * firma gli atti della Fondazione;
- * può adottare esclusivamente in via di urgenza i provvedimenti spettanti al Consiglio di amministrazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima riunione;
- * sovrintende al buon andamento della Fondazione;
- * esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto;
- * nomina i procuratori speciali e avvocati alle liti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale compete al Vice Presidente.

Il Presidente è eletto all'interno dai componenti del Consiglio di amministrazione nominati dal Comitato.

Art. 9 - Il Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale compete al Vicepresidente, con i medesimi poteri.

Il Vicepresidente è eletto all'interno dai componenti del Consiglio di amministrazione nominati dal Comitato.

Art. 10 - L'Organo di Controllo

Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Organo di controllo, composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di cui due nominati dall'Associazione 19 luglio Val di Stava, ed uno dal Consiglio Comunale di Tesero. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

L'Organo di controllo si riunisce validamente con la presenza di almeno due componenti e delibera con la presenza della maggioranza dei membri e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione. In particolare:

- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul risultato della gestione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e

possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 11 - Il Revisore Legale dei Conti

Se la Fondazione supera i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, è obbligatoria la nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione Legale. Inserire le disposizioni relative alla sua nomina, durata in carica e competenze, come previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Gratuità delle Cariche

Le cariche sociali sono di norma esercitate a titolo gratuito. Ai membri degli organi sociali possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti della Fondazione.

Art. 13 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione è tenuto a predisporre annualmente il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili agli Enti del Terzo Settore. Il bilancio deve essere presentato al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Art. 14 - Utili e Avanzi di Gestione

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri soggetti previsti dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, neanche in caso di recesso o di scioglimento della Fondazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere interamente destinati al perseguimento delle finalità statutarie e allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

Art. 15 - Modifiche Statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Art. 16 - Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri, qualora si verifichi una delle cause previste dalla legge o qualora il patrimonio sia divenuto insufficiente al perseguimento degli scopi statutari.

In caso di scioglimento, il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo la

liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (o dell'Ufficio Statale competente, qualora la Fondazione sia iscritta nella sezione statale), ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Rinvio alle Leggi

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché le altre leggi statali e regionali in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 18 - Disposizioni Finali

I membri del Consiglio di amministrazione in carica al 21 novembre 2025, decadranno alla scadenza dell'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2027 e fine alle successive nomine. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti in carica al 21 novembre 2025 decadranno alla scadenza dell'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2027 e fino alle successive nomine.

Firmato in calce e marginalmente: Graziano Lucchi; Alessandro Franco. Impronta sigillo.

	- Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico	
	(articolo 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Certifico io sottoscritto dott. Alessandro FRANCO di Alfonsino, Notaio in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza valido fino al 3 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, il cui bollo è stato assolto in modo virtuale, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale documento analogico conservato nei miei rogiti su supporto cartaceo, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico, pertanto, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo, quando richiesto ad ogni effetto di legge.	
	San Giovanni di Fassa, Strada Rezia n. 5/A, lì dieci marzo duemilaventisei	